

COMUNE DI PENNABILLI

Nonostante il codice della strada sia in vigore dal 1992 ci sono comuni che non lo conoscono o non vogliono riconoscerlo



Ora si è aggiunto ai Sindaci che non conoscono il Codice della Strada anche il Sindaco del Comune di Pennabilli, in provincia di Rimini (circa 2.695 residenti), dove un Sindaco comanda su chiunque risieda o arrivi in 69,66 km² del territorio italiano. Mauro Giannini è stato rieletto con 1.193 voti su 2.576 aventi diritto al voto e, nel sito web del Comune, non ha inserito il curriculum e la sua mail personale. Stesse omissioni per quanto riguarda sia i 4 membri della Giunta, i consiglieri comunali eletti, il personale amministrativo e i politici, che vedono tutti come contatti protocollo@comune.pennabilli.rn.it e comune.pennabilli.rn@pec.it. Unica eccezione la Polizia Municipale, dove troviamo elisa.sartini@comune.pennabilli.rn.it, e la Ragioneria, con isabella.bellini@comune.pennabilli.rn.it e fabrizio.larghetti@comune.pennabilli.rn.it nel personale amministrativo.

Nella home page e nella ricerca effettuata NON sono presenti il SEGRETARIO COMUNALE e IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, salvo un'indicazione dell'ALLERTA METEO EMILIA ROMAGNA dove chi ha necessità deve poi cercare il suo specifico Comune; ricerca che, in caso di emergenze, fa perdere tempo prezioso per salvaguardare la vita e i beni. Non solo: non abbiamo trovato inserite le indicazioni di AUTOTUTELA NELLE EMERGENZE, che sono la base per salvaguardare la vita e i beni prima che arrivino i soccorsi.

Cosa fare, procediamo a elencarlo nelle prossime pagine.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI RICEVE

Data: martedì 21 luglio 2026

Da: ... *omissis per la privacy* ... **A:** segreteria@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Segnalazione Comune Pennabilli

Segnalo un divieto posto all'ingresso dell'accesso al parcheggio in Piazza Montefeltro.

Questo parcheggio serve il Municipio e una scuola.

Gli stalli sono dimensionati per autovetture, ma noi abbiamo un'autocaravan lungo 5,33 che entra regolarmente.

Pennabilli è un luogo medievale, è comprensibile che gli spazi siano ridotti per tutti.

Segnalo inoltre che a 500 metri, c'è un parcheggio dove possono trovare posto anche veicoli lunghi, ma non è segnalato né in strada né sul sito del Comune.

Grazie per un vostro intervento.



L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI ENTRA IN AZIONE

Data: mercoledì 22 luglio 2026

Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

A: comune.pennabilli.rn@pec.it ; protocollo@comune.pennabilli.rn.it

Oggetto: Comune di Pennabilli istanza bonaria per eliminare segnaletiche stradali verticali insistenti in violazione del CdS

Al Sindaco, al ViceSindaco, agli Assessori, al Segretario Comunale
Comune di PENNABILLI (RN)

Pregiatissimi in indirizzo per conoscenza e competenza.

Un nostro associato ci ha inviato la mail in calce con allegata la foto in allegato che evidenzia installate delle segnaletiche stradali verticali in violazione del Codice della Strada (in vigore dal 1992) perché il divieto di transito che NON può essere per tipo per autoveicolo (autobus e CAMPER che tra l'altro non esiste più dal 1992 come termine) ma, a seguito di una fase istruttoria, un divieto di accesso deve essere per altezza o per lunghezza o per larghezza e attivato con un atto che NON preveda deroghe.

Pertanto, nello spirito di collaborazione che è da 41 anni adottato dalla nostra Associazione, vi chiediamo l'immediata rimozione di dette segnaletiche stradali.

Con l'occasione, alleghiamo un documento con informazioni che sono utili a ben amministrare e tutelare i residenti e chi arriva per studio o lavoro o turismo.

In attesa di una sollecita risposta, cordiali saluti.

Pier Luigi Ciolli



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it



A SEGUIRE QUELLO CHE PUOI FARE ANCHE TU IN PRIMA PERSONA

ISTANZA PARCHEGGI PER CONSENTIRE LA SOSTA A TUTTI I TIPI DI AUTOVEICOLI, AI VEICOLI CON RIMORCHIO, AI VEICOLI DA LAVORO, AI MOTOCICLI E ALLE BICICLETTE



Premesso che ogni parcheggio e ogni strada hanno una geometria sempre diversa, è compito del tecnico incaricato di predisporre il Piano della apposizione della segnaletica stradale orizzontale inerente i parchamenti, preparare il progetto che consenta un risparmio, un minor inquinamento e il rispetto del Codice della Strada, consegnandolo a chi deve poi applicarla sul terreno. Ed ecco il come:

si risparmiano i soldi pubblici

MENO ACQUISTO DI QUINTALI DI VERNICE, RIDUZIONE DELLE ORE NECESSARIE AGLI OPERAI E MINOR UTILIZZO DELLE LORO ATTREZZATURE PER L'APPOSIZIONE SUL SUOLO;

si riduce l'inquinamento

UNA MINORE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE EVITA CHE LA SUA ABRASIONE SIA TRASPORTATA DALLE PIOGGE O DAI LAVAGGI DEL PARCHEGGIO, NELLE CADITOIE COLLEGATE ALLA FOGNA.

Il tecnico raggiunge detto obiettivo nei parcheggi:

- organizzando i flussi di traffico in sensi unici,
- ubicando ai bordi del perimetro il parcheggio delimitati unicamente per larghezza consentendo così il parcheggio di veicoli di lunghezze diverse;
- adottando parchamenti inclinati ottimizzando ogni geometria del parcheggio;
- prevedendo parchamenti per moto e biciclette ove il parcheggio di autoveicoli non sia possibile;
- inserendo in prossimità delle uscite i parchamenti per i veicoli con disabili a bordo.



In ogni caso, le geometrie di un parcheggio consentono di realizzare stalli di lunghezze maggiori senza ridurre il numero degli stalli di sosta complessivi.



ISTANZA PER OTTIMIZZARE IL PARCAMENTO LUNGO LE STRADE

L'esistenza di stalli di sosta di dimensioni minime è illegittima laddove la progettazione dell'area adibita alla sosta dei veicoli non sia giustificata da criteri tecnici.

Un'area adibita alla sosta dei veicoli si organizza e si ottimizza, anzitutto, alla luce della sua geometria.

In ogni caso, ove ciò non sia possibile, nell'area adibita alla sosta dei veicoli devono essere realizzati stalli di dimensioni differenziate in relazione alle diverse tipologie di veicolo.

UN ESEMPIO DA IMPEDIRE

**GLI STALLI DI SOSTA CHE,
NON GIUSTIFICATI DA
CRITERI TECNICI,
DISCRIMINANO I VEICOLI
IN BASE ALLA LUNGHEZZA,
E COMPORTANO LO
SPENDERE SOLDI PUBBLICI
PER L'ACQUISTO E LA POSA
DI QUINTALI DI VERNICE
CHE POI, CON L'ABRASIONE,
FINISCONO NELLE FOGNE,
INQUINANDO IL SUOLO.**



UN ESEMPIO DA FAR ADOTTARE

**I PARCAMENTI LONGITUDINALI
LUNGO LE STRADE
DEVONO ESSERE DELIMITATI
SOLO PER LARGHEZZA
IN MODO DA
CONSENTIRE LA SOSTA
A TUTTI I TIPI DI AUTOVEICOLI,
AI VEICOLI CON RIMORCHIO,
AI VEICOLI DA LAVORO,
AI MOTOCICLI, ALLE BICICLETTE**



La segnaletica orizzontale solo per larghezza, oltre che ottimizzare la capienza dei veicoli, consente il risparmiare di quintali di vernice, ore di lavoro e concorre a limitare l'inquinamento al suolo derivato dalla continua abrasione delle vernici a terra.

ISTANZA PER CHIARIRE IL SOSTARE DAL CAMPEGGIARE



L'AUTOCARAVAN È UN AUTOVEICOLO previsto nel Codice della Strada:

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*
- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

L'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza, impedendo agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi.

L'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride.

L'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio.

L'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. Chi è in circolazione stradale in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminosi in atto nei luoghi in cui sosta.

La sosta delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione.

L'esistenza di aree attrezzate, parcheggi attrezzati, campeggi NON obbliga l'autocaravan a recarsi in dette infrastrutture qualora voglia semplicemente sostare senza usufruire dei servizi di carico acqua potabile / scarico acque reflue nell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, interviene allorquando un gestore della strada e/o un cittadino ritenga che il sostare un autoveicolo, nel nostro caso, l'autocaravan, e le persone rimangano a bordo, trasformi il sostare in campeggiare. Infatti, sbagliano perché LA SOSTA è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente, articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada.

Pertanto, un provvedimento che trasformi il SOSTARE degli autoveicoli elencati nell'articolo 54 del Codice della Strada (l'autocaravan è compresa alla lettera m) in CAMPEGGIARE, senza che vi siano i presupposti dell'articolo 185 del Codice della Strada, è un atto viziato.

PEGGIO È SE IL COMUNE EMANA UN ATTO CHE SANZIONA IL CAMPEGGIARE ALLORQUANDO LE PERSONE RIMANGONO ALL'INTERNO DI UN VEICOLO IN SOSTA perché CREA ONERI A CARICO:

1. dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI perché**, è costretta a presentare ricorsi all'apparato della Giustizia;
2. dell'**APPARATO DELLA GIUSTIZIA perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
3. **dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
4. **dei CITTADINI RESIDENTI perché** subiscono la perdita di decine di migliaia di euro per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze. Inoltre, perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune. Per ultimo, subiscono anche le spese di una condanna e le spese per i legali incaricati della difesa del Comune;
5. **del GOVERNO perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.



Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022, nell'articolo Bivacco e campeggio – Ordinanze di divieto – modalità operativa su come predisporle.

Quando un Comune non attiva questi provvedimenti, poi si ritrova a sentenze di questo tipo:

Ravenna, rom liberi di campeggiare e la sentenza gli dà ragione: "È il loro stile di vita"

https://www.tgcom24.mediaset.it/2026/video/ravenna-rom-liberi-di-campeggiare-e-la-sentenza-gli-da-ragione-e-il-loro-stile-di-vita-_113486024-02k.shtml

FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

aggiornato al 18 maggio 2022

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

..... entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale,

lì

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

aggiornato al 18 maggio 2022

Ordinanza contingibile e urgente n° /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....
.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
 VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
 VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
 VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
 VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
 VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO



ISTANZA PER IL MANIFESTO DI PUBBLICA UTILITÀ DA AFFIGGERE NEI PARCHEGGI E NEI LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO



COMUNE DI

sito web del comune [www.....](#)

**NUMERO
UNICO PER LE
EMERGENZE**

(112)



**NUMERO
EUROPEO
ARMONIZZATO**

PROTEZIONE CIVILE, telefoni.....

PIANO SAFETY E SECURITY PER EVENTI E MANIFESTAZIONI link

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI indirizzi

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE, telefoni indirizzi.....

POLIZIA MUNICIPALE, telefoni indirizzi.....

FARMACIE, telefoni indirizzi.....

PRONTO SOCCORSO, telefoni indirizzi.....

OSPEDALE, telefoni indirizzi.....

MEDICO DI GUARDIA TURISTICA, telefoni indirizzi.....

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI, DOVE SCARICARE LE ACQUE REFLUE DAI VEICOLI

E CARICARE L'ACQUA POTABILE, indirizzi

FERMATE TRASPORTI PUBBLICI, indirizzi

.....

TAXI, NCC, NOLEGGI VEICOLI, telefoni

BANCOMAT, indirizzi

CARABINIERI, telefoni indirizzi.....

POLIZIA DI STATO, telefoni indirizzi.....

ISTANZA PER HOME PAGE SITO WEB DEL COMUNE

Per tutelare la vita e i beni dei cittadini
che risiedono o soggiornano



[MAPPA DEL SITO](#) | [ACCESSO UTENTE](#) | [ACCESSIBILITÀ](#)
PER APRIRE OGNI DOCUMENTO NELL'ELENCO, CLICCACI SOPRA



**NUMERO
UNICO PER LE
EMERGENZE**



**GABINETTI
PUBBLICI
AUTOPULENTI**



**NUMERO
EUROPEO
ARMONIZZATO**

PRONTO SOCCORSO

ELISUPERFICI

GUARDIA MEDICA TURISTICA

OSPEDALE

FARMACIA

**LABORATORIO
ANALISI CLINICHE**

**AMBULANZE PER SOCCORSI
E PER TRASPORTO DISABILI**



WARNING

ALLERTA PER EMERGENZE

**L'AUTOPROTEZIONE
NELLE EMERGENZE**

**PIANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

DATE EVENTI E MANIFESTAZIONI

**PIANO SAFETY E SECURITY IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**



**IN CASO DI INCIDENTE
STRADALE ICE PUÒ
SALVARTI LA VITA**



**SICUREZZA STRADALE:
COME SEGNALARE
UNA INSIDIA STRADALE**

COMUNE DI



POLIZIA MUNICIPALE

SOCCORSO STRADALE

ALBO PRETORIO ONLINE

Ufficio Relazioni con il Pubblico

MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO

WELCOME CARD

INFO PORTATORI DI UNA DISABILITÀ

PARCHEGGI

AEROPORTI

PORTI

**Fermate, capolinea, stazioni,
INFO dei TRASPORTI PUBBLICI**

**INFO Noleggi Con Conducente,
TAXI, TRENI, TRAMVIA**

PISTE CICLABILI

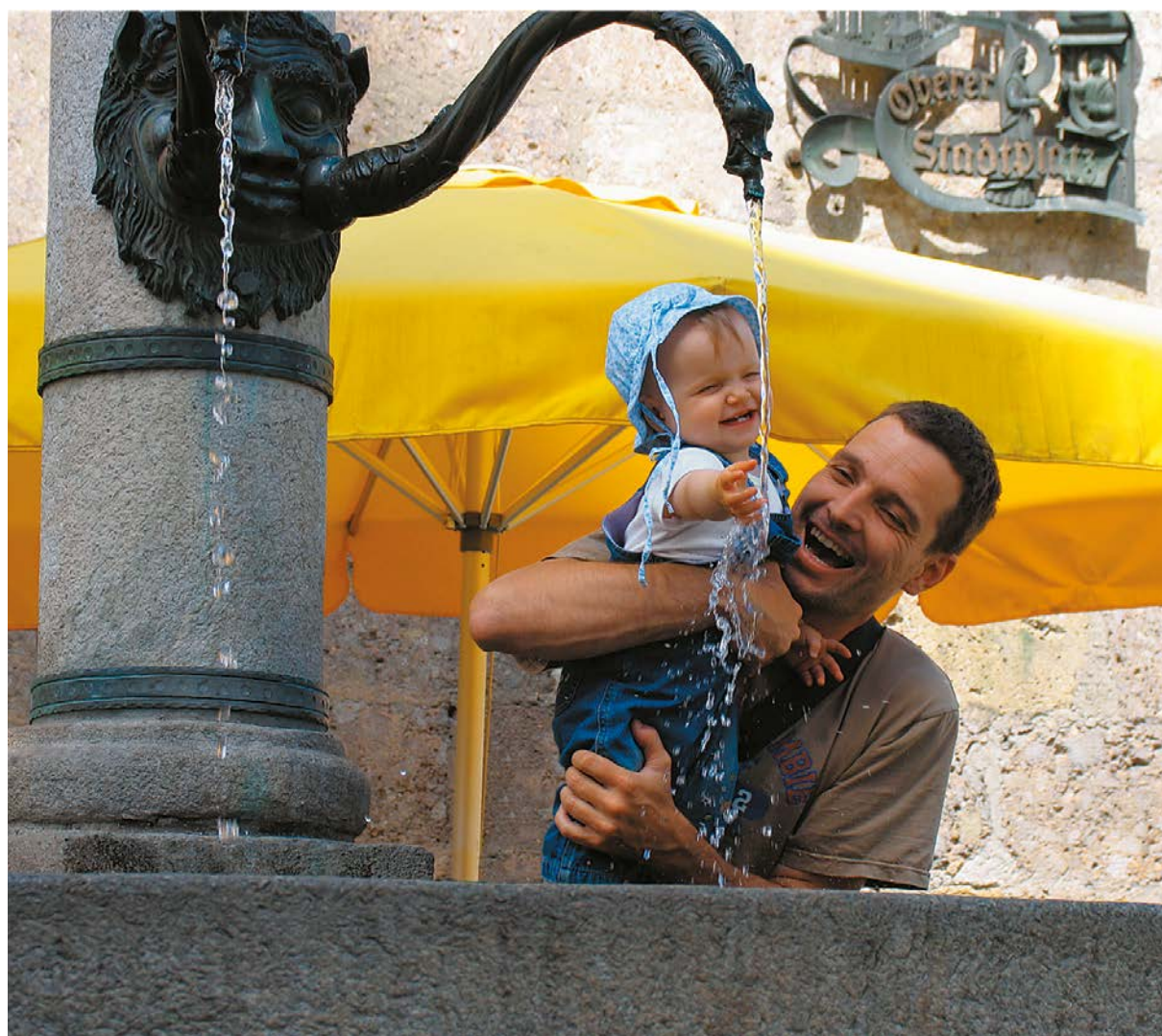


ISTANZA PER PER L'ALLESTIMENTO DI FONTANELLE PUBBLICHE

Le fontane svolgono anche un importante funzione perché completano il funzionamento degli spazi di uso pubblico, rendendo così vivibile una città e il suo territorio.

Le fontanelle pubbliche devono essere ubicate:

1. nei giardini dove si recano nonni, bambini, mamme, pensionati e turisti;
2. ai capolinea del trasporto pubblico per consentirne l'utilizzo anche agli autisti;
3. alle stazioni taxi per consentirne l'uso anche ai tassisti;
4. nei luoghi che sono un richiamo per i turisti e residenti;
5. dove si svolgono mercati all'aperto.





ISTANZA PER L'ALLESTIMENTO DI BAGNI PUBBLICI

L'igiene pubblica è alla base di ogni civiltà, pertanto, servono servizi igienici autopulenti fruibili da tutti

Bagni pubblici con ingresso a pagamento al costo di 0,50 euro e gratuiti per i residenti tramite l'utilizzo della tessera sanitaria, ubicandoli:

1. nei giardini dove si recano nonni, bambini, mamme, pensionati e turisti;
2. ai capolinea del trasporto pubblico per consentirne l'utilizzo anche agli autisti;
3. alle stazioni taxi per consentirne l'uso anche ai tassisti;
4. nei luoghi che sono un richiamo per i turisti e residenti;
5. dove si svolgono mercati all'aperto.

GABINETTI AUTOPULENTI che rispondono in modo ottimale alle esigenze dei portatori di una disabilità e degli over 60 anni che, ogni tre ore circa, devono espletare i propri bisogni fisiologici.



**Ricordati di inviare le istanze via mail e/o PEC
al tuo Sindaco, ai tutti i componenti la Giunta,
a tutti i Consiglieri comunali, a info@incamper.org
agli organi di informazione locali**

ISTANZA STALLI DI SOSTA ROSA

Il sindaco, quale gestore della strada ha il dovere di sollecitare il Governo al completamento della norma



È incinta di otto mesi, parcheggia nello stallo rosa e viene multata. Perché? Tra regole diverse da comune a comune e vuoti normativi, la confusione regna sovrana - il Dolomiti

La vicenda di Catalina è successa nei giorni scorsi.

All'ottavo mese di gravidanza è arrivata a Malcesine e vedendo uno stallo rosa ha scelto di parcheggiare rispettando i requisiti che pensava fossero sufficienti: sta aspettando un bambino e fra l'altro ne ha un altro con un'età inferiore ai due anni.

Eppure, al ritorno, ha trovato una sorpresa: una multa di 42 euro.

Il motivo? Lei lo ha voluto chiedere alla Polizia Locale e "Mi è stato spiegato, e questo lo ignoravo – che per poter utilizzare lo stallo rosa bisogna richiedere in Comune l'autorizzazione e il bollino da poter poi esporre. Per fare questa richiesta, però, bisogna essere residenti sul territorio e l'autorizzazione vale per quel territorio soltanto".

Premesso che non si può multare nessuno per l'utilizzo improprio dello stallo rosa perché non esiste la segnaletica prescrittiva nel Regolamento del Codice della Strada, un verbale è nullo ma, per farlo annullare, ecco che il cittadino è costretto a farsi preparare e inviare ricorso al Prefetto e/o Giudice di Pace ma prima deve farsi preparare e inviare al Comune l'istanza di accesso agli atti e l'istanza per l'archiviazione in autotutela.

Oppure se il verbale è elevato ai sensi di un Regolamento Comunale il cittadino deve farsi preparare e poi inviare al Comune una memoria difensiva che crea ancora oneri allo stesso cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In questi casi, il sindaco può e deve archiviare in autotutela i verbali elevati per evitare oneri ai cittadini e alla sua amministrazione e in particolare oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA perché, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che provoca stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi creando la MALAGIUSTIZIA che inficia il rapporto STATO/cittadino.

Visto che è evidente che un utente della strada, allorquando riceve un vantaggio rispetto agli altri utenti, deve dimostrare di averne diritto (vedi articolo 381 del Codice della Strada - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide) è dovere di un Sindaco sollecitare il Governo ad emanare la procedura di rilascio di tale contrassegno, inserendola in uno specifico articolo del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (per esempio l'articolo 381-bis).

Tale procedura deve trovare applicazione in modo uniforme ed univoco in tutti i Comuni.

Il contrassegno, al pari di quello del disabile, deve essere riconosciuto su tutto il territorio italiano, consentendo di poter parcheggiare su tutti gli stalli riservati ma, nel momento in cui decadono le condizioni per il rilascio, il contrassegno deve essere restituito all'ufficio comunale che lo ha rilasciato.

IL CASACCIO IMPERA NELLE SEGNALETICHE STRADALI E NEI PERMESSI

PERMESSO PER SOSTA
art. 158-bis Cds
Negli appositi spazi segnalati
per i veicoli al servizio delle donne
in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino
di età non superiore a due anni

Scade il: _____
N°: _____
Ente rilascio e firma: _____

Allegabile nella parte dell'adesione di un apposito contrassegno, in conformità al quanto stabilito con D.P.R. n. 455/1992.

Permesso Rosa

Nome: _____
Cognome: _____
Residenza: _____
Firma del titolare: _____

LATO DA COMPILARE

Scade il: _____
N°: _____
Ente di rilascio: _____

COMUNE DI ARCE
Prov. di _____

LATO DA ESPORRE

Scade il: _____
N°: _____
Ente di rilascio: _____

Autovettura/e autorizzata/e: _____
Targa: _____

CONTRASSEGNO
TEMPORANEO
POSTEGGI AREE ROSA
TEMPORARY MARK
PINK PARKING AREAS

(eventuale sigilla-
lografica anticontraffazione)

